



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

7VP366

Rif.CPGT n. 2390/2014

Delibera n. 1781/2014

Nella seduta dell'**01.07.2014**, composta come da verbale in pari data;

sentito il relatore, Cons. Giuseppe Di Martino ;

tenuto conto delle disposizioni dell'art.39 comma 3 del D.L. n.98/2011, convertito nella legge 15.7.2011 n.111 per quanto concerne le modifiche apportate al regime di incompatibilità dei giudici tributari;

richiamata la delibera n.2225 del 13.12.2011 con cui i giudici tributari versanti in condizione di incompatibilità oggettiva sopravvenuta per effetto delle predette disposizioni sono stati invitati a dichiarare la propria disponibilità a sanare l'incompatibilità trasferendosi in altra sede;

vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in data 11.11.2011 con la quale il **[nome]**, non potendo rimuovere la causa d'incompatibilità oggettiva in cui si trovava in ragione dell'attività svolta dalla figlia **[nome]**, dottore commercialista in **[nome]**, chiese di essere trasferito in altra sede indicando in ordine di preferenza **[nomi]**;

attesa la delibera n. **[n.]** del **[data]** con la quale si è disposto il trasferimento del **[nome]** alla Commissione Tributaria **[nome]**;

attesa la delibera n. **[n.]** del **[data]** con la quale, a causa di un errore nella procedura informatica per l'individuazione delle sedi vacanti e nell'elaborazione della graduatoria dei giudici, si è disposto l'annullamento della delibera n. **[n.]** del **[data]** nella parte relativa al trasferimento alla Commissione Tributaria **[nome]** e si è deliberato il trasferimento del **[nome]** alla Commissione Tributaria **[nome]**;

attesa la delibera n. **[n.]** del **[data]** con la quale, nelle more dell'attuazione del trasferimento, si è disposta l'applicazione temporanea in via esclusiva del **[nome]** alla Commissione Tributaria **[nome]** di **[nome]**, in base all'erroneo convincimento che la firma apposta sulla delibera **[n.]** esprimesse

h





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

accettazione, mentre nell'intenzione dell'interessato era da intendersi come avvenuta notifica ;

rilevato che in data 11/10/2012 il **Dott. [redacted]** presentava ricorso al TAR [redacted] per l'annullamento, previa concessione della sospensione della loro efficacia anche in via provvisoria, delle delibere consiliari n. [redacted] e di ogni altro atto, compreso l'implicito provvedimento di revoca o decadenza dalle funzioni di giudice presso la Commissione Tributaria [redacted];

attesa la delibera n. [redacted] del [redacted] con la quale in via di autotutela questo Consiglio ha deliberato la revoca della delibera n. [redacted] del [redacted];

vista la sentenza depositata il 10/10/2013 con la quale il T.A.R. [redacted] ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso n. [redacted] proposto dal **Dott. [redacted]**;

vista la delibera n. [redacted] del [redacted] di apertura del procedimento di decadenza nei riguardi del **Dott. [redacted]**, giudice della Commissione Tributaria [redacted], adottata da questo Consiglio per la mancata rimozione della causa d'incompatibilità ;

vista la lettera raccomandata del 03.03.2014 con la quale l'Avv. [redacted] nell'interesse e per conto del [redacted], ha chiesto che all'esito del gravame il suo assistito venisse rimesso in termini per l'effettuazione dell'accettazione e sentito in merito a quanto richiesto ;

rilevato che il [redacted], sentito nella seduta del [redacted] 2014 ha dichiarato che la figlia esercita a [redacted] l'attività di Dottore Commercialista e detiene le scritture contabili, motivo per cui era stato indotto ad avvalersi della possibilità di trasferirsi in altra Commissione, indicando in proposito le sedi di [redacted] e [redacted]; inoltre ha dichiarato che dopo la notifica del trasferimento alla Commissione Tributaria [redacted] ha proposto ricorso sollevando eccezione d'incostituzionalità della normativa sull'incompatibilità ;

visto che la Legge 12 novembre 2011, n. 183 all'art.4, comma 40, ha dato facoltà al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria di provvedere ai trasferimenti dei





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

componenti delle commissioni tributarie;

atteso che il [redacted] ha tempestivamente comunicato di versare in sopravvenuta situazione di incompatibilità oggettiva in ragione dell'attività professionale svolta dalla figlia ;

ritenuto di attivare la procedura di trasferimento del [redacted] alla Commissione Tributaria [redacted] di [redacted] sentito in merito l'interessato che aderisce alla suddetta procedura ;

ritenuto che, alla luce di quanto sopra, nel caso in esame viene meno la causa di incompatibilità di cui all'art. 8, commabis del D.Lgs n. 545/1992, nel testo modificato dall' 39, comma 2, lettera c) del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n.111/2011, e dall'art. 2, comma 35-septies, del D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011 ;

DELIBERA

-Il trasferimento del [redacted], giudice della Commissione Tributaria [redacted], alla Commissione Tributaria [redacted]

-l'archiviazione del procedimento di decadenza nei confronti del [redacted];

DISPONE

che copia della presente delibera venga comunicata all'interessato, al Presidente della Commissione Tributaria [redacted], al Presidente della Commissione Tributaria [redacted], nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Giustizia Tributaria.

Si comunichi al Presidente della Commissione Tributaria [redacted], al Presidente della Commissione Tributaria [redacted] e al Presidente del Consiglio dei Ministri.


Ch.D.

IL PRESIDENTE
Mario Cavallaro



